

**ALLEGATO "B" AL REP.N. 3052 RACC.N. 2690**

**STATUTO DEL CONSORZIO VOLONTARIO**

**PER LA TUTELA DEI VINI D.O.C. "DELLE VENEZIE"**

**Art. 1 - COSTITUZIONE**

1) E' costituito ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e del DM 18 luglio 2018 il Consorzio volontario per la tutela del vino "delle Venezie" DOC (in breve Consorzio tutela DOC delle Venezie).

2) Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "erga omnes", è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti minimi, operativi e di rappresentatività, nel rispetto del DM del 18 luglio 2018.

3) Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

**Art. 2 - DURATA**

1) Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

**Art. 3 - SEDE**

1) Il Consorzio ha sede legale in Verona, Via Pallone n. 20.

2) L'organo amministrativo può istituire e sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

**Art. 4 - SCOPI E COMPITI**

1) Il Consorzio ha come scopo la tutela, la promozione, la valorizzazione, l'informazione del consumatore e la cura degli interessi generali relativi alla denominazione di origine controllata "delle Venezie".

2) Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41 comma 1 della legge n. 238/2016 si propone di:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla denominazione tutelata;

b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economicocongiunturale della DOP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;

c) porre in essere, secondo le direttive del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia delle denominazioni tutelate dagli abusi, dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente nella fase di commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le Regioni e le Province autonome.

3) Il Consorzio, qualora riconosciuto ai sensi dell'art. 41 comma 4 della legge n. 238/2016, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione tutelata nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP, anche se non aderenti al Consorzio.

4) Il Consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio dalla le-

gislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- a) organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti la denominazione suddetta;
- b) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- c) coordinare l'adeguamento del disciplinare di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti;
- d) compiere tutte le attività correlate all'applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dalla legge n. 238/2016 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con l'Autorità centrale e periferica di controllo e con la Provincia autonoma di Trento, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti la denominazione tutelata;
- e) organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dalla legge n. 238/2016 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti la denominazione tutelata;
- f) impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino della denominazione tutelata, prevalentemente nella fase del commercio;
- g) collaborare con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, in raccordo con la Provincia autonoma di Trento, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Regione Veneto per elaborare ed attuare il programma di vigilanza.

5) Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41 comma 4 della legge n. 238/2016 può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile o anche chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della DOP.

6) Il Consorzio autorizzato ai sensi dell'art. 41 comma 4 della legge n. 238/2016 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immisione nel sistema di controllo, ivi compresi i nonintenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

#### Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

1) Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori della denominazione tutelata dal Consorzio, sottoposti al sistema di controllo di cui alla legge n. 238/2016, che esercitano una o più attività produttive: viticoltura, vinificazione e imbottigliamento, e cioè:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

2) L'adesione al consorzio delle cooperative di viticoltori e delle associazioni dei produttori, qualora supportate da espressa delega da parte dei soci conferenti, comporta l'automatica considerazione degli stessi soci ai fini dei conteggi consortili nella cate-

goria "viticoltori". Tali conferenti dovranno pertanto essere indicati "per memoria" sul libro soci del Consorzio, in abbinamento al nominativo della cooperativa, anche ai fini della dimostrazione delle percentuali di rappresentatività nei confronti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3) Tali viticoltori, in quanto non associati direttamente al Consorzio, non assumono la qualifica di soci del Consorzio, partecipando allo stesso per il tramite del legale rappresentante della cooperativa e/o associazione.

4) Il viticoltore conferente totale o parziale della cooperativa può, tuttavia, associarsi direttamente al mConsorzio ed esercitare i diritti, al posto della cooperativa, per la quantità di uva conferita; per quella utilizzata direttamente, rappresenterà le attività di impresa anche per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato.

5) La cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di uve (a condizione dell'espressa delega dei singoli), mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.

6) L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il Consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

7) L'ammissione al Consorzio è garantita a tutti i soggetti partecipanti al processo - produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

a) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa;

c) gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al DPR 14/12/1999 n. 558;

d) l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;

e) per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla denominazione rappresentata;

f) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti.

8) Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.

9) All'atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l'elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.

10) Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

11) Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'art. 25.

12) La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

#### Art. 6 - QUOTA DI AMMISSIONE

- 1) La quota di ammissione è determinata con delibera del Consiglio di amministrazione ed è stabilita in misura fissa, "una tantum".
- 2) L'entità della quota determinata potrà anche essere diversificata per le diverse categorie che partecipano al ciclo produttivo, ma dovrà comunque essere uguale all'interno di ogni categoria.
- 3) Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al terzo grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna tassa di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.
- 4) Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per la stessa denominazione, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per la stessa denominazione all'interno del Consorzio.
- 5) Al consorziato che affitta la sua azienda sarà sospesa l'iscrizione per l'intera durata del contratto. L'impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell'azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.
- 6) Le Cooperative e gli altri enti associativi ad esse equiparati non pagheranno alcuna tassa di ammissione per i loro nuovi associati.
- 7) La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.
- 8) L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

#### Art. 7 - CONTRIBUTI

- 1) Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:
  - per i viticoltori: al chilogrammo di uva DOC "delle Venezie" rivendicata e denunciata;
  - per i vinificatori: al litro di vino DOC "delle Venezie" rivendicato e denunciato;
  - per gli imbottigliatori: al litro di vino DOC "delle Venezie" imbottigliato.
- 2) La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo annuale, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per la denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente (o nell'ultima campagna di cui sono note le risultanze), così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.
- 3) Il Consiglio delibera il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività della categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma del disciplinare, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottigliatori, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.
- 4) Il contributo annuale è composto da:
  - a) contributo relativo all'attività di valorizzazione, promozione, di informazione del

consumatore e di cura generale degli interessi della denominazione;

b) contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza;

c) contributo relativo all'attività di servizio ai soci.

5) I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi limitatamente all'attività di valorizzazione e all'attività di tutela e vigilanza, di cui alle lettere a) e b) del comma 4, qualora il Consorzio sia incaricato ai sensi dell'art. 41 comma 4 della legge n. 238/2016.

6) I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 10, comma 4 DM 18.07.2018).

7) I soci sono tenuti, oltre al pagamento del contributo annuale, al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

8) Qualora incaricato a svolgere le funzioni erga omnes di cui all'art. 41 comma 4 della legge n. 238/2016, il Consorzio di tutela può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

9) I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

#### ART. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

1) Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

a) rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;

b) assoggettamento al controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;

c) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali solo se in regola con i pagamenti dei contributi;

d) comunicazione al Consorzio dell'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.

2) Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio la cooperativa o associazione di produttori o cantina sociale è tenuta a comunicare annualmente, e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno, oltre che le quantità di uve trattate, i nominativi di ciascun socio produttore di uve e la qualifica di conferente totale o parziale delle stesse, nonché le superfici vitate.

3) Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore.

4) I consorziati hanno altresì l'obbligo:

a) di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;

b) di non porre in essere atti che costituiscano sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;

c) di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;

d) di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica.

#### Art. 9 - SANZIONI

- 1) Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della denominazione tutelata.
- 2) Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:
  - a) censura con diffida;
  - b) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte il contributo annuale;
  - c) esclusione dal Consorzio.
- 3) I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati, mediante lettera raccomandata A.R., entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta.
- 4) Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata.
- 5) Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può attivare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione.
- 6) La presentazione del ricorso al Collegio Arbitrale, avverso i provvedimenti sanzionatori, comporta la sospensione della sanzione in attesa della decisione del Collegio. Il Collegio, sentito il ricorrente ed acquisito ogni elemento utile, si pronuncia con decisione motivata.
- 7) Le decisioni del Collegio Arbitrale possono essere impugnate avanti l'Autorità Giudiziaria competente.

#### Art. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

- 1) La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.
- 2) In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

#### Art. 11 - RECESSO

- 1) Il Consorzio può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione. Il recesso avrà effetto tra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso.

#### Art. 12 - DECADENZA

- 1) Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:
  - a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
  - b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
  - c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.
- 2) Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda, sono trattate nell'ambito delle procedure e condizioni previste dall'art. 5.

#### Art. 13 - ESCLUSIONE

- 1) Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:
  - a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
  - b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
  - c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e co-

munque non più di un anno per il rientro;

- d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

2) L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione. Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e termini previsti nell'art. 25.

#### Art. 14 - ORGANI

1) Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea generale dei consorziati;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato di Presidenza (composto dal presidente e dai due vicepresidenti);
- d) il Presidente del Consorzio;
- e) l'Organo di controllo.

#### Art. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

1) All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

1. determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
2. approvare le proposte di modifica del disciplinare di produzione della denominazione tutelata;
3. ai fini della presentazione delle richieste di cui al punto 2) al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4 comma 2 lett. c) e d) del DM 7 novembre 2012 (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DOC);
4. adottare i provvedimenti riguardanti la limitazione pluriennale dell'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della DOC "delle Venezie" ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della legge 238/2016;
5. deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione;
6. deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi, ivi compresi quelli previsti dal DM 18.07.2018 e relative modalità di applicazione;
7. deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e sull'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
8. deliberare il versamento dei contributi straordinari, sulla base di quanto previsto al punto 7) dell'art. 7;
9. eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni di essi incaricati di specifici compiti;
10. nominare i membri del Collegio sindacale e il suo presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;
11. deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
12. deliberare l'adesione ad enti ed organismi la cui attività è funzionale al raggiungimento degli scopi consortili;
13. approvare i regolamenti interni, che acquistano efficacia solo dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

14. approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti d'uso;

15. stabilire e/o modificare con regolamento le unità di conto di cui all'art. 7, punto 1;

16. deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

2) All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare:

1. sulle modifiche da apportare al presente Statuto;

2. sullo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;

3. sulla messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

#### Art. 16 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed è convocata, sia in via ordinaria sia straordinaria, dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

2) La convocazione avviene tramite invito, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi a mezzo posta, posta elettronica o altro mezzo anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.

3) In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per posta elettronica o telegramma almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

4) L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è costituita dai consorziati, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal presidente o, in sua assenza, da uno dei due vice presidenti e, in assenza di questi, dal consigliere più anziano.

5) Il presidente dell'Assemblea nomina il segretario, anche tra non soci.

6) Spetta al presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

7) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile determinati ai sensi dell'art. 17; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

8) Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria, salvo diversamente previsto all'art. 15, comma 1, punto 3), sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti o rappresentati.

9) L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni siano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti o rappresentati;

- in seconda convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni siano adottate col voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi dai consorziati presenti o rappresentati.

10) L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

11) L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio di produzione della denominazione tutelata.



12) Le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

13) Il Consiglio di amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle delibere adottate dall'Assemblea.

#### Art. 17 - MODALITÀ DI VOTO

1) Le deliberazioni assembleari sono di norma adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti, in regola con i contributi, come stabilito nell'articolo 16, comma 8 e 9 del presente Statuto.

Tuttavia le delibere relative alle materie di cui ai punti 2), 4), 8), 11), 12), 13) e 15) dell'art. 15 del presente statuto devono essere adottate con una maggioranza qualificata pari ad almeno al 80% dei voti spettanti ai soci presenti in Assemblea.

Inoltre le delibere relative alle materie di cui al punto 2) dell'art. 15 del presente statuto devono essere adottate con le modalità stabilite dall'art. 4, comma 2, lett. c) e d) del DM 7 novembre 2012 recante: "Procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del reg. 1308/2013 e del D.Lgs. 61/2010".

2) Ciascun socio esprime complessivamente un numero di voti in misura direttamente proporzionale ai propri livelli produttivi sulla base delle seguenti unità di conto:

a) per i produttori di uva: un voto ogni 100 quintali di uva rivendicata e dichiarata;

b) per i vinificatori: un voto ogni 70 ettolitri di vino rivendicato e denunciato;

c) per gli imbottigliatori: un voto ogni 70 ettolitri di vino imbottigliato e/o confezionato.

I parametri di cui sopra potranno essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione alle condizioni stabilite all'articolo 19, lett. m).

3) Qualora il consorzio svolga più attività produttive, il valore del voto è cumulativo delle attività svolte.

4) Ogni procedura di calcolo dei "monte voti" dei singoli soci deve corrispondere al sistema previsto per il calcolo del contributo annuale.

5) Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.

6) Ogni singolo socio non può essere portatore di delega, per più di tre soci assenti.

7) La rappresentanza in seno all'Assemblea consortile spetta:

a) nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge, ai parenti fino al terzo grado o agli affini entro il secondo, purché partecipino nell'esercizio dell'impresa agricola;

b) nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale: al titolare dell'impresa stessa o per delega al coniuge o ai figli se collaborano alla gestione aziendale;

c) nel caso di impresa agricola o commerciale esercitata da società, cooperativa ed altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o dagli stessi delegati.

8) Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "produttori", a condizione dell'espressa delega dei singoli, sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci per la quantità di uva conferita, salvo naturalmente i voti in mano ai conferenti che siano soci diretti del Consorzio.

9) Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "trasformatori" e "imbottigliatori", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

10) L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, a condizione dell'espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

#### Art. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di amministrazione è costituito da 21 membri.

2) I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci del Consorzio o tra i loro rappresentanti designati dalle categorie dei consorziati.

3) Ciascuna categoria non potrà essere rappresentata da meno di cinque consiglieri. La composizione del Consiglio dovrà altresì prevedere un'equa rappresentanza di membri scelti tra i soci della Provincia autonoma di Trento, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto. In ogni caso, a ciascuno dei tre territori di produzione, deve essere garantito in Consiglio un componente per ogni categoria di operatori (produttori, vinificatori, imbottigliatori).

4) Antecedentemente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di amministrazione:

a) provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l'elenco dei soci suddivisi per categorie;

b) invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso;

c) propone all'Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentare ciascuna categoria, tenendo presente che tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno cinque seggi;

d) sottopone all'Assemblea elettiva la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute.

5) Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

6) Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate. Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l'annullamento del voto.

7) Per la corretta classificazione dei soci, sulla base delle attività stabilmente svolte dal produttore, si procede come segue:

a) al momento della sua adesione al Consorzio, in base alla dichiarazione resa nella domanda di ammissione;

-b) nei successivi controlli annuali, in base alle effettive attività svolte dal socio nei tre esercizi precedenti, o diversamente nei minori periodi di durata della sua associazione al Consorzio.

Ogni eventuale passaggio dei soci da una categoria all'altra, dovrà essere verificata dal Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui un associato svolga contemporaneamente più attività produttive potrà essere classificato in due o più categorie di voto contemporaneamente.

8) Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.

9) Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di amministrazione o che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel

Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell'ordine di elencazione nella scheda.

10) Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione scegliendo tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e.

11) I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

12) Il Consiglio, nella prima riunione di insediamento, nomina tra i propri membri il presidente e i due vicepresidenti che devono assicurare la rappresentanza dei soci della Provincia autonoma di Trento, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto. Il presidente non può ricoprire la carica per più di duemandati consecutivi. Il presidente deve essere eletto a rotazione tra i soci della Provincia autonoma di Trento, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione Veneto.

13) Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima denominazione o categoria del vecchio consigliere non più presente.

14) Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi con la maggioranza; dal quorum della maggioranza è escluso il membro interessato alla questione. In ogni caso, si procede a norma dell'art. 2386 del Codice Civile.

15) I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

#### Art. 19 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

2) In particolare e a titolo meramente esemplificativo, il Consiglio:

a) elegge nel proprio seno un presidente, stabilendone eventualmente i poteri, e i due vicepresidenti;

b) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall'art. 2615 bis del Codice Civile;

c) redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'art. 41 comma 4 della legge n. 238/2016;

d) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;

e) fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 6, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;

f) fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 7;

g) propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, come da possibilità consentita dall'art. 41 comma 8 della legge n. 238/2016;

h) provvede all'espletamento dei compiti di cui al D.M. 18.07.2018 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e in particolare, con riguardo all'attività di

vigilanza, sotto il coordinamento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza;

i) predispone l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, per disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività dei Soci, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulta necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto; tali vigilanza e controllo sono svolti prevalentemente sulla fase di commercio e in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;

j) può invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto;

k) individua la struttura di controllo ai sensi dell'art. 64 comma 12 della legge n. 238/2016;

l) adotta i provvedimenti riguardanti l'attivazione delle misure di regolamentazione delle produzioni ai sensi di quanto stabilito agli articoli 35 comma 1, lett. d) e 39, commi 1 prima parte, 2 e 4 della legge n. 238/2016, dal DM 18 luglio 2018, e dal pertinente Disciplinare di produzione;

m) determina la ripartizione delle quote compresi i parametri di cui all'articolo 17, punto 2 secondo capoverso, riguardante l'assegnazione dei voti che spetta a ciascun socio ai fini del calcolo del contributo annuale e dei voti per l'elezione del Consiglio di Amministrazione;

n) definisce i poteri e le attribuzioni in capo al Comitato di Presidenza;

o) definisce le linee programmatiche per la promozione della denominazione;

p) stabilisce l'utilizzo dei contrassegni di Stato o di altri sistemi di tracciabilità ai sensi dell'art. 48 comma 7 della Legge 238/2016.

3) Le delibere relative alle materie di cui alle precedenti lettere k), l), m), n), o) e p) del presente articolo sono adottate con una maggioranza qualificata pari ad almeno l'80% dei voti complessivi dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 20 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o, in caso di suo impedimento, da uno dei due vice presidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno quattro volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.

2) Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.

3) Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

4) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatto salvo quanto stabilito al secondo comma dell'articolo 19, punto 3). In caso di parità, prevale il voto del presidente.

5) Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate nel libro dei verbali ed ogni verbale sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

6) Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche median-

te audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che siano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il presidente e il segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

7) Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta.

8) Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

#### Art. 21 - PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI E PRESIDENTE ONORARIO DEL CONSORZIO

1) Il presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale, e pertanto:

- a) sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- b) ha la facoltà, sentito il Consiglio di amministrazione, di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- c) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- d) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- e) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
- f) vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- g) ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i due vicepresidenti, separatamente o congiuntamente, o al Direttore.

2) I due vicepresidenti, ed in caso di loro assenza o impedimento il consigliere più anziano nella carica, sostituiscono il presidente in caso di sua assenza od impedimento.

3) Su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ordinaria potrà nominare, fra le persone che si siano rese particolarmente meritevoli nel raggiungimento degli scopi sociali, con la maggioranza di due terzi dei presenti, un presidente onorario del Consorzio. Il presidente onorario dovrà essere invitato alle assemblee consortili; potrà partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Presidenza.

#### Art. 22 - COMITATO DI PRESIDENZA

1) Il Comitato di Presidenza è composto dal presidente e dai due vicepresidenti.

2) Il Comitato di Presidenza avrà i poteri e le attribuzioni precisate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consorzio e da questo convocato a sua discrezione.

3) Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono prese a maggioranza assoluta dei voti; esse dovranno essere verbalizzate in apposito libro e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella del Comitato.

#### Art. 23 - COMMISSIONI TECNICHE

1) Il Consiglio si avvale della facoltà di nominare uno o più commissioni tecniche, composte, nel rispetto del principio di equa rappresentanza delle categorie consortili, da almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e da altri due o quattro membri scelti fra i Consiglieri o fra i soci che effettivamente operano in qualità di viticoltori, vinificatori e imbottiglieri.

2) Il Presidente della commissione è designato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e convoca la commissione a sua discrezione o su richiesta di almeno due dei suoi membri. Alle riunioni della commissione hanno diritto di intervenire - e pertanto devono essere invitati - anche il presidente e i due vice presidenti del Consorzio. Alle riunioni deve altresì essere invitato il direttore.

3) Tali commissioni possono venire integrate con la partecipazione di esperti di provata esperienza, senza diritto di voto.

4) Per il funzionamento delle commissioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 20.

5) I Presidenti delle commissioni possono essere invitati al Consiglio senza diritto di voto e in qualsiasi altro contesto o seduta, su invito del Presidente.

6) Nessun consorziato membro delle commissioni ha diritto ad un compenso per l'attività svolta.

7) Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento, può nominare strutture tecniche collegiali con funzioni, salvo diversa indicazione, consultiva e/o referente.

8) Mansioni ed eventuali compensi dei membri delle Commissioni saranno stabilite dal Consiglio all'atto della nomina.

#### Art. 24 - COLLEGIO SINDACALE

1) L'organo di controllo del Consorzio di tutela è costituito da un Collegio sindacale. I membri del Collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2) Il Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, di cui almeno un membro effettivo ed un supplente devono essere iscritti nel registro dei Revisori Legali; l'Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. La composizione del Collegio sindacale deve garantire un'equa rappresentanza dei soggetti aventi i requisiti tra coloro che operano nella Provincia autonoma di Trento, nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nella Regione Veneto.

3) Il Collegio sindacale:

a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;

b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;

c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

#### Art. 25 - COLLEGIO ARBITRALE

1) Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci ed il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati dal Presidente

del Tribunale di Venezia. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro novanta giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'autorità giudiziaria ordinaria.

#### Art. 26 - STRUTTURA OPERATIVA

1) Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il presidente, può nominare un direttore della struttura operativa fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.

2) Il direttore risponde al presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell'ordinaria amministrazione del Consorzio, anche dell'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il direttore è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.

3) Il personale dipendente del Consorzio è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del direttore.

#### Art. 27 - REGOLAMENTI INTERNI

1) Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.

2) Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

3) I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono essere approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste dal comma 1 dell'art. 17 dello Statuto e sottoposti all'approvazione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.

#### Art. 28 - PATRIMONIO E BILANCIO

1) Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

2) Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio sindacale che deve riferire all'Assemblea dei soci.

3) Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16.

4) Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

5) Non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

6) L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio, ovvero l'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo, sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 4 del presente Statuto, mediante incremento del "Fondo consortile".

7) Ciascun consorziato ha l'obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
- degli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'Assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

8) I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all'art. 41 comma 4 della legge 238/2016 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all'art. 7 comma 1, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione "erga omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.

9) Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

10) Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga omnes" e la relativa ripartizione dei contributi di cui all'art. 7 comma 1, a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

#### Art. 29 - MARCHI CONSORTILI

1) La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 41 della legge 238/2016 e DM 18.07.2018 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

#### Art. 30 - LIQUIDAZIONE

1) Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli artt. 2275 e seguenti del Codice Civile, salvo modalità diverse previste dallo Statuto ai sensi dell'art. 2612 c.2 n.5.

2) Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 31 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

2) In attesa della formazione della base sociale ai sensi dell'art. 41 comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, e del DM 18 luglio 2018, sono adottate le seguenti disposizioni transitorie: il periodo di applicazione delle disposizioni transitorie cesserà entro il 30 giugno 2019; in attesa della formazione della base associativa ai sensi



dell'art. 41 comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, e del DM 18 luglio 2018, come previsto dall'art. 5 dello Statuto e fino alla fine del periodo di applicazione delle disposizioni transitorie, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è costituito dai nove soci fondatori di cui uno con funzioni di presidente;

al Consiglio di Amministrazione nel periodo di applicazione delle disposizioni transitorie è demandata la gestione ordinaria, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 18,19, 21 dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione potrà avvalersi, per lo svolgimento di specifiche attività gestionali, di Commissioni consultive a tal fine costituite;

il Consiglio di Amministrazione decide la quota di ammissione a socio dei soggetti con i requisiti previsti all'art. 5 dello Statuto, nonché i contributi di cui all'art. 7;

qualora il Consiglio di Amministrazione prenda atto che la base associativa si è formata ai sensi dell'art. 41 comma 3 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, e del DM 18 luglio 2018, come previsto dall'art. 5 dello Statuto, potrà deliberare, all'unanimità, la cessazione del periodo di applicazione delle disposizioni transitorie;

in caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione nella situazione prevista alla lettera d) che precede, un numero di soci non inferiore al 10% dei voti attribuiti ai soci della costituenda base associativa potranno richiedere la cessazione del periodo di applicazione delle disposizioni transitorie e la piena applicazione dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi sulla richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, con delibera motivata. In caso di delibera negativa del Consiglio, i soci predetti potranno presentare istanza in tal senso ai competenti Uffici delle Regioni interessate ai vini DOC "delle Venezie".

Firmato

Armani Albino

Notaio Egidio Ferrara,

sigillo.